

## **D.M. n. 10/18158 del 02/12/1993**

Vista la legge 13 luglio 1965, n.825 e successive modificazioni;

Vista la legge 7 maggio 1985, n. 76, e successive modificazioni,

Visto il decreto legge 28 aprile 1993, 131;

Visto l'art. 28, comma 3, del citato decreto legge con il quale si dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esenzione o il rimborso delle imposte sul consumo dei tabacchi lavorati

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del suindicato decreto ministeriale in esecuzione a quanto disposto dal ripetuto art. 28 del decreto legge 28 aprile 1993 n. 131;

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 2, del decreto legge 28 aprile 1993, n. 131; sono esentati dal pagamento delle imposte sul consumo:

a) i tabacchi lavorati richiesti dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato o da altra autorità competente ai fini del riscontro della conformità delle caratteristiche del prodotto alle disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 della legge 7 Marzo 1985, n. 76 e successive modificazioni, alle disposizioni tecniche in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti da fumo e di contenuto di nicotina e condensato nei tabacchi lavorati nonché ad altre disposizioni normative. Nel caso in cui il prelievo dei tabacchi avvenga al di fuori dei depositi fiscali si provvede al loro reintegro con un quantitativo di prodotto avente, alla data del reintegro stesso, il medesimo valore di quello prelevato;

b) i tabacchi lavorati con i quali si provvede al cambio dei prodotti ritirati dalla vendita e destinati a distruzione sotto sorveglianza amministrativa o riutilizzati dal produttore. Tale cambio è ammesso secondo le modalità previste per il reintegro di cui alla lettera a). I quantitativi ritirati dalla vendita, secondo le modalità previste dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, devono essere concentrati presso un deposito fiscale per essere destinati alla distruzione ovvero al riutilizzo da parte del produttore. Qualora il riutilizzo debba avvenire da parte di un produttore di altro stato membro, il deposito fiscale procede alla spedizione dei tabacchi concentrati a detto produttore, secondo le modalità di cui all'art. 6 del decreto legge 28 aprile 1993, n. 131. In tal caso il titolare del deposito fiscale \_interessato procede al cambio dei prodotti ritirati dopo il ricevimento della copia del documento di accompagnamento dei tabacchi spediti, debitamente compilato dal titolare del deposito fiscale destinatario secondo le modalità previste dal Regolamento della Commissione delle Comunità Economiche Europee n. 2719/92 dell' 11 settembre 1992. I quantitativi ritirati dalla vendita devono formare oggetto di contabilità separata mediante annotazioni a quantità e valore in appositi registri di entrata e di uscita da istituirsi presso i depositi fiscali interessati. Il riutilizzo da parte del produttore nazionale e le operazioni di distruzione sono oggetto di sorveglianza da parte di funzionari dell'Amministrazione dei Monopoli di stato, i quali redigono apposito verbale di constatazione della distruzione ovvero di destinazione al reimpiego del prodotto in triplice esemplare, di, cui uno per il produttore, uno per il depositario autorizzato ed uno per l'Amministrazione dei Monopoli di stato;

c) i tabacchi lavorati destinati a prove di qualità in relazione alle esigenze di natura tecnico-industriale e commerciale, nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 92, ultimo comma del decreto del Ministro delle Finanze 21 ottobre 1925, n. 133842, aggiunto con l'art. 3 del decreto del Capo Provvisorio dello stato 23 agosto 1946, n. 114, dall'art.194 bis del decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1928 aggiunto con l'art. 3 del Regio Decreto 9 maggio 1935, n. 1580, ed integrato con l' art. 1 del citato decreto del Capo Provvisorio dello, stato, 'n. 114/1946, nonché al decreto del Ministro delle Finanze n. 00/15460 del 12 dicembre 1959;

d) i, tabacchi lavorati destinati a prove scientifiche di ricerca di base o applicata previa apposita autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato rilasciata su documentata istanza, di Istituti o Organismi di ricerca, i quali devono attestare l'avvenuta utilizzazione del prodotto ricevuto ai fini sopraindicati.

### **Art. 2**

Sono soggetti al pagamento delle imposte sul consumo dei tabacchi lavorati i quantitativi destinati a prove tecniche di lavorazione da effettuare al di fuori dei depositi fiscali, previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato e prestazione di idonea garanzia a favore del titolare del deposito fiscale che provvede alla consegna del prodotto. Detta garanzia è commisurata all' imposta determinata, per l'intero quantitativo di prodotto consegnato, sulla base del prezzo medio dei prodotti similari iscritti in tariffa. Sono soggette a sorveglianza amministrativa da parte dei funzionari dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato le prove di lavorazione di cui al presente articolo, la distruzione del prodotto ottenuto dalle prove di lavorazione, nonché le eventuali operazioni di distruzione del prodotto non utilizzato. Le imposte sono corrisposte per la sola quantità di prodotto effettivamente utilizzato. In caso di riutilizzo dei tabacchi lavorati da parte di un produttore

di altro Stato membro si procede secondo le modalità stabilite dall'art. I, lettera b). Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.